

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2026-1655 del 27/03/2026 |
| Oggetto | DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 27 E 31 - RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IRRIGAZIONE AREA VERDE E INDUSTRIALE, DA FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI SAN POLO D'ENZA (RE), LOCALITA' VIA MARZABOTTO. PROCEDIMENTO RE05A0052 - SINADOC 13967/2025. TITOLARE: REGGIANA RIDUTTORI SRL |
| Proposta | n. PDET-AMB-2026-1774 del 27/03/2026 |
| Struttura adottante | Area Demanio Idrico |
| Dirigente adottante | Pietro Boggio Tomasaz |

Questo giorno ventisette MARZO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, Pietro Boggio Tomasaz, determina quanto segue.

OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 27 E 31 - RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO **IRRIGAZIONE AREA VERDE E INDUSTRIALE**, DA FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI **SAN POLO D'ENZA (RE)**, LOCALITA' **VIA MARZABOTTO**. PROCEDIMENTO RE05A0052 - SINADOC 13967/2025.
TITOLARE: **REGGIANA RIDUTTORI SRL**

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156;
- la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005;
- la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni;
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

PRESO ATTO

della domanda presentata il 14/03/2025 al protocollo PG/2025/49836 con cui Reggiana Riduttori Srl, C.F./P.Iva 00634700355, ha richiesto il rinnovo con contestuale variante (aumento volume prelevabile da 3080 a 4122 m³) di concessione di derivazione da acque sotterranee, ai sensi degli artt. 27 e 31, r.r. 41/2001;

DATO ATTO

- che le destinazioni d'uso della risorsa idrica individuata (irrigazione area verde e industriale) rientrano nella tipologia di cui alle lett. c) e d) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n.

609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;

- che, ai sensi della DGR n. 1415/2016, il quantitativo richiesto per l'irrigazione dell'area verde di pertinenza aziendale (1080 m³) risulta eccessivo, essendo il quantitativo massimo concedibile pari a 1041 m³;

- che le destinazioni d'uso risultano quantificabili per tipologia d'uso, pertanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 20 del R.R. 41/2001, il canone sarà la somma del canone dovuto ad uso industriale, quantificato in ragione del volume prelevato, e quello dovuto ad uso irrigazione area verde, quantificato in base alla portata;

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia, D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 12/02/2026, a cui ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

- che sono state pertanto acquisite con prot. PG/2025/49836 del 14/03/2025 e successive integrazioni, così come previsto dall'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e al fine di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, le autocertificazioni di cui all'art. 89 del medesimo decreto legislativo, con cui i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, come indicati all'art. 85, hanno attestato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67.

DATO INOLTRE ATTO

- che, ai sensi dell'art. 12 del R.R. 41/2001, sono stati acquisiti i pareri di rito nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di Concessione ed è stata disposta la pubblicazione della domanda tramite avviso sul BURERT n. 101 del 23/04/2025;

CONSIDERATO:

- che la Provincia di Reggio Emilia e l'Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti hanno espresso parere favorevole;

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione ex ante condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*” definiti dalla medesima direttiva.

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie;
- ha versato quanto dovuto per l’annualità corrente 2026 e l’integrazione del deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- il Responsabile del procedimento è il titolare dell’incarico di funzione “Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi”, Area Demanio Idrico - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all’art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti del Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo con variante della concessione codice pratica RE05A0052;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta **Reggiana Riduttori Srl**, C.F./P.Iva **00634700355**, il rinnovo con variante sostanziale (per aumento volume richiesto) della

concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica RE05A0052, ai sensi degli artt. 27 e 31, r.r. 41/2001;

2. di stabilire che la concessione sia valida fino al **31 dicembre 2035**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
4. di fissare il valore del canone per l'anno 2026 in **2708,01 €**;
5. di fissare l'importo ad integrazione della cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione in 594,77 €, per un importo totale pari a **2708,01 €**, ai sensi dell'art. 154 della L. R. 3/99;
6. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, d.lgs. 159/2011;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ARPAE;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di rendere noto che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;e;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
12. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

SU INCARICO DELLA
LA RESPONSABILE
DELL'AREA DEMANIO IDRICO
Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli
L'INCARICO DI FUNZIONE
Dott. Pietro Boggio
(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a **Reggiana Riduttori Srl**, C.F./P.Iva **00634700355**, procedimento RE05A0052.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità pari a 60 m dal p.c. e un diametro di 156 mm rivestito in ferro con tratti filtranti compresi tra -21,5 - -24,5 m e tra -56,0 - -59,0 m . Il pozzo è dotato di elettropompa sommersa della potenza di 2,2 kW e una portata massima di derivazione di 2,0 l/s. Il pozzo è ubicato in Comune di San Polo d'Enza (RE), località Via Marzabotto, al foglio 10 mappale 272, su terreno di proprietà dello stesso richiedente, alle coordinate UTM-RER X: 613.650 Y: 943.105.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica, nella misura di **1041 m³**, deve essere utilizzata per l'irrigazione dell'area verde di pertinenza aziendale avente una estensione di 0,162 ha attraverso un sistema a pioggia, e nella misura di **3042 m³**, per le esigenze idriche inerenti il raffrescamento dei locali industriali mediante processo termodinamico adiabatico;
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima pari a **2,0 l/s**.
3. Il prelievo avviene mediante il Corpo idrico: **Conoide Enza - libero** Codice: **0090ER-DQ1-CL**.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. L'importo del canone per l'anno **2026** consiste in **2708,01 € €**;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il bollettino PagoPa per il pagamento del canone annuale verrà recapitato entro il 31 marzo di ogni anno alla casella di posta PEC/ordinaria indicata in sede di istanza;

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 8 della L. R. 2/2015, è di **2708,01 €**.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31 dicembre 2035**;
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione

concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a trasmettere i volumi di acqua prelevata per ciascun uso entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - Area Demanio Idrico, competente per territorio, e all'Area Tutela e Gestione dell'Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità di tutte le opere di presa un cartello delle dimensioni di 21 cm per 29,7 cm in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
3. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.
4. **Controllo della qualità delle acque utilizzate** - Il concessionario è tenuto ad effettuare, a sua cura e spese, i controlli e le analisi volti ad attestare le caratteristiche di potabilità dell'acqua e a dare comunicazione, ove previsto, al

competente Servizio dell'Autorità Sanitaria Locale.

- 5. Obblighi relativi all'opera di presa** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato nonché in condizioni di sicurezza, anche per evitare danni a terzi. Il concessionario è, inoltre, tenuto a porre in essere gli opportuni accorgimenti volti a prevenire ed evitare rischi e fenomeni di inquinamento da agenti chimici e organici; sono, in ogni caso, fatte salve tutte le prescrizioni legislative, normative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi delle acque destinate al consumo umano. L'amministrazione concedente è sollevata da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo potabile della risorsa idrica prelevata.
- 6. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 7. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 8. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 9. Cambio di titolarità** - Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all' Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 10. Cessazione dell'utenza** –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

11. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

Il legale rappresentante

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.